

**Legge regionale 13 ottobre 1971, n. 1 (BUR n. 13/1971)**

**DECENTRAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI  
ATTI DEGLI ENTI LOCALI**

**Art. 1**

Il controllo di cui all'art. 130 della Costituzione viene esercitato in forma decentrata a norma dell'articolo 56 dello Statuto.

**Art. 2**

Il Comitato, costituito a norma dell'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi di Province, dei Consorzi di Province e Comuni e degli Enti Ospedalieri Regionali. Ed ha sede in Venezia.

Le sezioni costituite a norma dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, esercitano le funzioni di controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, degli Enti ospedalieri zionali e provinciali di ciascuna provincia. Ed hanno sede nel rispettivo capoluogo.

Il controllo sugli atti di Consorzi di Comuni appartenenti a più province è esercitato dalla sezione istituita per la Provincia in cui ha sede l'amministrazione consortile.

**Art. 3**

Il Comitato di cui al I comma dell'art. precedente eserciterà il controllo sugli atti degli altri Enti locali il cui ambito di attività abbracci il territorio di una intera provincia oppure si estenda a più province.

Negli altri casi di controllo sugli atti degli altri Enti locali sarà esercitato dalle Sezioni di cui al secondo comma del precedente articolo.